



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 1° AGOSTO 2024

APPROVATO IL DECRETO CORRETTIVO SU CONCORDATO E ADEMPIMENTI

Il Consiglio dei Ministri lo scorso 26 luglio 2024 ha approvato in via definitiva il decreto che contiene disposizioni correttive e integrative di tre decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale:

- il D.Lgs n. 221/2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo;
- il D.Lgs n. 1/2024, su razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e, infine,
- e il D.Lgs n. 13/2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il testo definitivo del Decreto non è ancora disponibile ma da quanto è emerso, tra le principali novità segnaliamo:

- fissata al 31 ottobre la scadenza per l'invio delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap
- ampliamento da 30 a 60 giorni del termine per il pagamento, integrale o della prima rata, degli avvisi bonari
- modifica al concordato preventivo biennale con l'introduzione di un regime di tassazione opzionale, applicabile al reddito incrementale concordato, con aliquote variabili dal 10% al 15%, in base all'affidabilità fiscale del singolo contribuente. In particolare, in base alla bozza del testo:
 - per i contribuenti che nell'anno 2023 avranno raggiunto un voto almeno pari a 8 la misura dell'imposta sostitutiva sarà del 10%;
 - per i contribuenti con un voto inferiore all'8 e fino a 6, l'aliquota sarà del 12%;
 - per i contribuenti con voto insufficiente l'aliquota sarà pari al 15%.
- proroga per la quinta rata della rottamazione quater in scadenza il 31 luglio 2024 fino al 15 settembre 2024.

AGGIORNATO IL SOFTWARE CPB ANCHE PER I FORFETTARI

Nella tarda serata del 15 luglio l'Agenzia Entrate ha pubblicato il software per il calcolo del CPB per i contribuenti forfettari. Al pari dei soggetti ISA, i redditi vengono **rivalutati applicando i coefficienti derivanti dalle proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d'Italia**. Nel dettaglio, dalle prime simulazioni emergono proposte di reddito in aumento, rispetto a quanto dichiarato nel 2023 (sezione III del quadro LM).

Chi deciderà di accedere dovrà compilare la **Sez. VI del quadro LM del mod. Redditi PF 2024 (anno d'imposta 2023)**. Ai fini della proposta di CPB l'Agenzia delle Entrate considera anche i **dati informativi dichiarati ai righe RS371 a RS381 del Modello Redditi PF 2024 (anno d'imposta 2023)**. Si tratta dei dati obbligatori da indicare ai sensi dei commi 69 e 73, Legge n. 190/2014.

LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PER IL 2024

L'articolo 1 della legge n. 742/1969 prevede che i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la **sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie** che prevede un periodo "feriale" dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-*bis* del DL n. 223/2006). Sono inoltre sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari

Segnaliamo infine che l'articolo 10, comma 1, del c.d. "Decreto Adempimenti" (D.Lgs. 1/2024) prevede **due nuovi periodi di sospensione**, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, per l'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia Entrate, ad eccezione dei casi in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza. Trattasi in particolare di:

- comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- inviti all'adempimento di cui all'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che recano norme sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo (cosiddette lettere di compliance).

LA NUOVA GUIDA AI SERVIZI DELL'AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato una nuova [Guida](#) ai servizi che illustra come fare, ad esempio, per richiedere un rimborso, ottenere la tessera sanitaria, consultare la propria posizione fiscale o registrare un contratto di locazione direttamente *online*.

La nuova Guida dell'Agenzia Entrate ha tra le sue finalità quella di illustrare, anche con esempi pratici, la possibilità di accedere a tanti servizi senza doversi recare fisicamente in un ufficio: ad esempio, se si deve aprire una partita Iva, pagare un F24 o chiedere una correzione dei dati catastali di un immobile. Gli appuntamenti in presenza restano disponibili per le questioni più complesse o per quei cittadini che possono incontrare difficoltà nell'utilizzo degli altri canali.

ANOMALIE DATI IVA 2021: IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI DELLE ENTRATE

Sono in arrivo le comunicazioni dell'Agenzia Entrate, finalizzate a favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti, che segnalano a quest'ultimi le eventuali differenze tra i dati fiscali delle fatture elettroniche, i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente alla stessa Agenzia Entrate e quelli indicati nella dichiarazione annuale Iva relativamente al **periodo d'imposta 2021**. Le comunicazioni sono inviate al domicilio digitale dei singoli contribuenti, e sono anche consultabili nel "Cassetto fiscale" e nell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

Con il [Provvedimento del 15 luglio](#) l'Agenzia Entrate stabilisce le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le suddette informazioni, ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015. Questi elementi permettono al contribuente di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando quindi delle sanzioni in misura ridotta. Nel provvedimento sono inoltre indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

ESENZIONE IVA PER LE ASSOCIAZIONI DELLA MEDICINA DI GRUPPO COSTITUITE DA MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Con la risposta ad interpello n. 161/2024, l'Agenzia Entrate ha chiarito che alle fatture emesse dall'associazione di "medicina di gruppo" per il riaddebito al mero costo delle spese ai propri associati che esercitano attività sanitaria può applicarsi l'esenzione IVA prevista dall'art. 10, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, sebbene tale disposizione, letteralmente, prenda in considerazione solo i rapporti tra consorzi e consorziati.

Il caso specifico si riferiva ad una Associazione costituita da quattro medici di medicina generale che operano, nell'ambito della "assistenza primaria", "all'interno del medesimo ambito territoriale di scelta" e non svolgono attività di "libera professione strutturata" per un orario superiore a cinque ore settimanali, che hanno concordato di assumere la forma associativa della medicina di gruppo disciplinata dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 e dall'Accordo collettivo nazionale della Medicina generale del 22 marzo 2005. L'Associazione riferiva nell'istanza di aver aperto una posizione fiscale propria, con attribuzione di codice fiscale e partita Iva, «al fine di accentrare, in capo alla stessa, tutte le spese di gestione (assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, etc.), che successivamente saranno riaddebitate agli associati».

REGISTRAZIONE ATTI: PRONTI I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME CHE SEGUONO I CONTROLLI

Con [Risoluzione n. 35/E](#) dell'11 luglio l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di **controllo**, di **conciliazione giudiziale** e della presentazione di istanza per **ravvedimento** e riliquidazione dell'imposta, in relazione alla **registrazione di atti**, differenziati per **tipologia di definizione**.

Al fine di agevolare i contribuenti all'adempimento, nelle tabelle, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo relativo al modello F23 (terza colonna).

I nuovi codici tributo, che potranno essere indicati nel modello F24 **a partire dal prossimo 22 luglio**, trovano posto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SALVA PER CHI NON TRASFERISCE LA RESIDENZA NEI 18 MESI MA RIVENDE E RICOMPRA

Con la recente ordinanza n. 20158 depositata il 22 luglio 2024, la Cassazione ha confermato che il contribuente persona fisica che compra un immobile abitativo nel Comune X impegnandosi a trasferirvi la residenza entro 18 mesi, non perde l'agevolazione "prima casa" applicata in atto se, prima dello scadere dei 18 mesi, vende lo stesso immobile e, entro un anno, acquista un nuovo immobile abitativo "prima casa" nel Comune Y, in cui aveva già la residenza.

RAVVEDIMENTO MENO CARO PER LE VIOLAZIONI COMPIUTE DAL PROSSIMO 1° SETTEMBRE

Il D. Lgs. 87/2024 ha riformato l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del DLGS 472/97.

Si ricorda che il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di mettersi in regola spontaneamente applicando sanzioni ridotte fino a un massimo di un decimo del minimo, in base al tempo trascorso dalla violazione e a una serie di condizioni da considerare.

La modifica introdotta riguarda le sanzioni amministrative, che sono state rese generalmente meno onerose per le violazioni che saranno commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Per esempio l'art. 2 comma 1 lett. l) n. 1) del D. Lgs. 87, riduce la sanzione dal 30% al 25% dell'imposta non versata o versata tardi, ma solo per le scadenze successive al 31 agosto 2024.

Un'altra novità introdotta dal decreto è in tema di cumulo giuridico; è possibile applicare una **sanzione unica e ridotta** al posto della materiale sommatoria delle sanzioni relative alle singole violazioni e che viene allo stesso modo rinnovato dal decreto che modifica il **sistema sanzionatorio**.

Attualmente e fino al prossimo **1° settembre** le due strade restano separate.

L'articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 18 dicembre 1997 viene integrato con il passaggio che segue e che rimanda alla normativa del **cumulo giuridico**:

"2-bis. Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b- quater) e b- quinques), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate."

Si propone uno schema di sintesi di calcolo delle sanzioni dal 1° settembre 2024:

VIOLAZIONI COMMESSE		SANZIONI CON RAVVEDIMENTO	FATTISPECIE
FINO AL 31/08/2024	DAL 01/09/2024		
Ravv.to entro 30 giorni dalla violazione		1/10 del minimo	Solo tardivi versamenti
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione		1/9 del minimo	Tutte le violazioni
Ravv.to entro l'anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione		1/8 del minimo	Tutte le violazioni
Ravv.to entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	Ravv.to oltre l'anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	1/7 del minimo	Tutte le violazioni
Ravv.to oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	Assorbito dal punto precedente	1/6 del minimo	Tutte le violazioni
-	Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97)	1/6 del minimo	Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall'Agenzia Entrate, doganali e accise

Ravv.to dopo il PVC	Assorbito dal punto successivo	1/5 del minimo	Tributi amministrati dall'Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
-	Ravv.to dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000)	1/5 del minimo	Tributi amministrati dall'Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
-	Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97)	1/4 del minimo	Tributi amministrati dall'Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione		1/10 del minimo	Solo tardiva dichiarazione

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

Avviso di riservatezza

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".